



INVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione

Ente di Diritto Pubblico Decreto Legislativo 286/2004

BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI N. 2 (DUE) ASSEGNI DI RICERCA PER COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ TECNICO-SCIENTIFICHE DELL'INVALSI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D. Lgs. 19 novembre 2004, n. 286, concernente l'istituzione del Servizio Nazionale di Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione e il riordino a tal fine dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

VISTO l'art. 17 del D. Lgs. 31/12/2009, n. 213, nella parte in cui dispone che l'INVALSI mantiene la natura giuridica e le competenze definite dal decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazione, dalla legge 25 ottobre 2007, n.176;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente "T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni;

VISTO l'art. 22 comma 1, della Legge 240/2010 che attribuisce alle Università, alle Istituzioni e agli Enti pubblici di ricerca e sperimentazione, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e all'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), nonché alle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, la possibilità di conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;

VISTO il D.M. del 9.03.2011 n. 102 che ha stabilito l'importo minimo annuo dell'assegno di ricerca in € 19.367,00 al netto degli oneri a carico dell'amministrazione;

VISTA la direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione n. 14/2011 per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15, della legge 12 novembre 2011 n. 183;

VISTA la Legge 4 aprile 2012, n. 35 ed in particolare l'art. 8, comma 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione in materia di istruzione e formazione (SNV);

VISTO il D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 218 in materia di Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca, ai sensi dell'art. 13 della Legge 7 agosto 2015, n. 124;

VISTO il D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n.107";

VISTO lo Statuto dell'INVALSI, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 29 settembre 2017 e pubblicato, per avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 266 del 14 novembre 2017;

VISTO il Regolamento di organizzazione e del personale approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 gennaio 2018;

VISTO il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 gennaio 2018;

VISTO il Piano triennale delle attività 2019-2021 adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'INVALSI nella seduta del 05/10/2018 e approvato dal MIUR in data 10/12/2018;

VISTO il Piano triennale integrato della performance, della prevenzione della corruzione e della trasparenza



2019-2021 approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'INVALSI in data 25/02/2019;

VISTO il Disciplinare per il conferimento di assegni di ricerca dell'INVALSI, approvato dal C.d.A. con delibera n. 3/2013, allegata al verbale n. 1 del 16 settembre 2013;

VISTA la nota prot. n. id 612779 del 4/09/2020 con la quale il responsabile dell'Area 5 – Principal Investigator Donatella Poliandri chiede di conferire n. 2 assegni di ricerca per collaborazione ad attività tecnico-scientifiche dell'INVALSI, della durata di 24 mesi rinnovabili per ulteriori 12 mesi, rispettivamente in tema di “Studi Longitudinali in ambito educativo e definizione di strutture di dati” e “Studio Longitudinale sui Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO)”;

CONSIDERATO che con riferimento al Progetto PRIN “Evaluating the School-Work Alternance: a longitudinal study in Italian upper secondary schools” è necessario procedere con le attività di ricerca sugli studi longitudinali in campo educativo ai fini delle valutazioni politiche scolastiche;

CONSIDERATO altresì che i predetti assegni sono necessari per lo svolgimento di attività di ricerca in tema di studi e definizione di strutture di dati, nonché l'elaborazione di modelli teorici riconducibili alla psicologia dello sviluppo, la costruzione e/o l'adattamento di strumenti per la rilevazione di costrutti psicologici, l'analisi di dati attraverso livelli psicometrici per dati longitudinali;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 46 del 21 settembre 2020, con la quale viene data autorizzazione a bandire la selezione di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che si rende necessario bandire la selezione in oggetto per le esigenze dell'attività di ricerca di cui al suindicato progetto;

ACCERTATA la necessaria copertura finanziaria sui capitoli di spesa allo scopo dedicati come da nota INVALSI n. id 612779 del 4/09/2020;

DETERMINA

Art. 1

Oggetto della selezione

È indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio finalizzata al conferimento di n. 2 (due) assegni di ricerca per la collaborazione ad attività tecnico-scientifiche dell'INVALSI, come di seguito specificato:

Assegno n. 1 – CODICE PRIN01:

- Tema: Studi longitudinali in ambito educativo e definizione di strutture di dati
- Descrizione: Assegno per attività di ricerca per studi longitudinali in ambito educativo connesse alla valutazione delle politiche scolastiche nell'ambito del progetto PRIN - Evaluating the School-Work Alternance: a longitudinal study in Italian upper secondary schools, con particolare riferimento alla *latent class growth analysis*. Definizione di strutture per rilevare, analizzare e elaborare grandi quantità di dati, anche provenienti da fonti diverse.

Assegno n. 2 – CODICE PRIN02:

- Tema: Studio longitudinale sui Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO)
- Descrizione: Assegno per comprendere il ruolo dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO) sulle competenze socio-emotive degli studenti e sulla capacità di fare scelte consapevoli al termine della scuola secondaria di secondo grado. L'attività svolta riguarderà l'elaborazione di modelli teorici riconducibili alla psicologia dello sviluppo, la costruzione e/o l'adattamento di strumenti per la rilevazione di costrutti psicologici, l'analisi



di dati attraverso modelli psicometrici per dati longitudinali e la stesura di articoli di ricerca scientifici da sottoporre a riviste di rilevanza nazionale e internazionale con impact factor.

Gli assegni di cui ai temi 1 e 2 hanno durata di 24 mesi rinnovabili per ulteriori 12 mesi, stante l'accertamento della effettiva disponibilità dei fondi di bilancio e la positiva valutazione dell'attività di ricerca di cui all'art. 10 del presente documento. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'art. 22 della Legge 240/2010, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a 6 anni ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.

I candidati possono presentare domanda per uno solo dei 2 temi di cui al presente articolo 1, a pena di esclusione.

Art. 2

Requisiti di partecipazione

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione di cui al precedente art. 1 coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- Assegno n. 1 – CODICE PRIN01
 1. Titolo di Dottore di ricerca in Scienze Statistiche (o titolo equivalente conseguito all'estero) conseguito da non più di 10 anni alla scadenza del bando o da conseguire non oltre 12 mesi dopo la scadenza del bando medesimo o, in alternativa, aver già ricevuto un assegno di ricerca da non più di 5 anni su un tema affine a quello dell'assegno di ricerca per il quale si concorre;
 2. presentazione di un progetto di ricerca in cui il candidato descriva come intenda sviluppare la tematica oggetto di lavoro presso l'INVALSI;
 3. ottima conoscenza della lingua inglese (equivalente al livello C1).

- Assegno n. 2 – CODICE PRIN02:
 1. Titolo di Dottore di ricerca in Psicologia (es. psicologia dello sviluppo, psicometria) (o titolo equivalente conseguito all'estero) conseguito da non più di 10 anni alla scadenza del bando o da conseguire non oltre 12 mesi dopo la scadenza del bando medesimo o, in alternativa, aver già ricevuto un assegno di ricerca da non più di 5 anni su un tema affine a quello dell'assegno di ricerca per il quale si concorre;
 2. presentazione di un progetto di ricerca in cui il candidato descriva come intenda sviluppare la tematica oggetto di lavoro presso l'INVALSI;
 3. ottima conoscenza della lingua inglese (equivalente al livello C1).

I candidati in possesso di titolo accademico conseguito all'estero, che non sia già stato dichiarato equipollente ai sensi della vigente normativa, devono allegare alla domanda di partecipazione i documenti utili a consentire alla Commissione giudicatrice di dichiararne l'equipollenza ai soli fini della partecipazione alla procedura di selezione.



Art.3 Incompatibilità

Gli assegni di ricerca non possono essere conferiti al personale di ruolo dell'INVALSI, delle Università, delle Istituzioni e degli Enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'ENEA e dell'ASI, nonché delle Istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, ai sensi del comma 1 dell'art. 22 della legge 240/2010.

I titolari di assegni di ricerca in servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle del precedente comma decadono se non posti in aspettativa senza assegni per il periodo di durata dell'assegno di ricerca. Ai sensi dell'art. 22, comma 3, della Legge 240/2010, la titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero.

Gli assegni non possono essere cumulati con altri contratti di assegni di ricerca e non possono altresì essere cumulati con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dell'assegnista.

L'assegnista dovrà rilasciare, in tal senso, una dichiarazione che attesti la non sussistenza delle sopra citate condizioni di inammissibilità al momento dell'accettazione dell'assegno.

Art. 4 Modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione

1. Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il form on-line disponibile nella sezione Bandi e Avvisi – Procedure pubbliche per il conferimento di assegni di ricerca, del sito internet istituzionale www.invalsi.it. Non sono ammesse altre forme di produzione e di invio delle domande di partecipazione al concorso.
2. La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro il termine perentorio del 17/12/2020 (30 giorni dalla pubblicazione).
3. La data di presentazione della domanda è certificata dal sistema informativo ed è indicata nella relativa stampa.
4. La domanda di partecipazione on-line è redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, pertanto il candidato è consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del citato DPR per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci.
5. Scaduto il termine per l'invio delle domande, il sistema non consentirà più l'accesso alla procedura e, pertanto, non saranno ammesse regolarizzazioni o integrazioni, sotto qualsiasi forma, delle domande già inoltrate.
6. Dopo aver completato la procedura di compilazione, il candidato dovrà effettuare la stampa della domanda, la quale - **debitamente sottoscritta** - dovrà essere consegnata solo ed esclusivamente il giorno stabilito per la prova, unitamente ad una fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
7. La mancata presentazione della domanda di partecipazione, del documento di riconoscimento in corso di validità e della fotocopia del documento di riconoscimento, il giorno della prova, comporta l'inammissibilità a sostenere la prova stessa e la decadenza dall'intera procedura di selezione.

Nella domanda di partecipazione on-line i candidati sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di

dichiarazioni mendaci previste dall'art. 76 del citato D.P.R., a pena di esclusione:

1. cognome, nome (le donne coniugate devono indicare il cognome da nubile), data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, **indirizzo PEC attivo**;
2. di essere cittadino italiano o straniero;
3. godimento dei diritti civili e politici;
4. di non essere stati esclusi dall'elettorato attivo;
5. di non aver riportato condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive. In caso positivo, invece, i candidati dovranno indicare le condanne penali, i provvedimenti o le misure restrittive applicate;
6. di non essere stato interdetto dai pubblici uffici, né destituito o dispensato ovvero licenziato presso una pubblica amministrazione, né dichiarato decaduto da impiego statale, ai sensi dell'art. 127 c. 1 lett. d) del T.U. n. 3/57;
7. il possesso dei titoli di studio, di cui all'art. 2 del bando, con l'indicazione dell'Università che li ha rilasciati e dell'anno in cui sono stati conseguiti, ovvero di trovarsi in una delle condizioni previste dallo stesso articolo;
8. gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza o di equiparazione del titolo di studio posseduto qualora detto titolo sia stato conseguito presso un'università straniera;
9. l'esatta indicazione del tema, dei progetti e del codice dell'assegno di ricerca per il quale si concorre;
10. il recapito e-mail di due referenti, che a loro volta, entro e non oltre i 10 giorni successivi la data di scadenza del bando, dovranno inviare una e-mail a protocollo.invalsi@legalmail.it con una propria sintetica (massimo due cartelle) lettera di dettagliate e motivate referenze del candidato. Nell'oggetto dell'e-mail dovrà essere indicato chiaramente Assegno di ricerca PRIN con il nominativo del candidato per il quale vengono redatte le referenze. Pena la non valutabilità delle lettere, i referenti dovranno inviare le medesime dall'indirizzo indicato nella domanda;
11. il numero di un documento di identità in corso di validità;
12. la conoscenza della lingua inglese (da valutare con la prova orale);
13. di autorizzare l'INVALSI al trattamento e all'utilizzo dei dati personali ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE 679/2016 e D. Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs 101/2018, secondo quanto indicato nell'informativa resa ai candidati al momento dell'inoltro della domanda di partecipazione alla selezione di cui in oggetto;
14. per i candidati diversamente abili, in relazione alla propria disabilità, esplicita richiesta dell'ausilio necessario, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento dell'eventuale colloquio, così come previsto dalla normativa vigente.

Alla domanda dovrà essere allegato in formato PDF, a pena di esclusione dalla selezione, la seguente documentazione:

- a. un dettagliato *curriculum vitae* in formato europeo, debitamente sottoscritto, redatto in lingua italiana o inglese, che descriva l'esperienza maturata, indicando per ciascuna attività, le date di inizio e di fine attività;
- b. la descrizione del progetto di ricerca sullo sviluppo della tematica riferita all'assegno per il quale si concorre (massimo 5 cartelle);
- c. un lavoro (*narrative paper*) considerato particolarmente rappresentativo della propria produzione



scientifica in uno dei temi di cui all'art. 1 (massimo 5 cartelle);

La mancata presentazione di uno qualsiasi dei documenti prescritti ai punti precedenti comporta l'inammissibilità a sostenere il colloquio e quindi l'esclusione dalla procedura concorsuale.

Le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione, sono soggette alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

L'INVALSI non prenderà in considerazione candidature o lettere di referenza trasmesse con modalità diverse da quella precedentemente indicate.

Art. 5 Esclusione dalla selezione

I candidati sono ammessi con riserva alla selezione.

L'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti può essere disposta in ogni momento con provvedimento motivato. L'esclusione verrà comunicata al candidato, all'indirizzo di posta certificata PEC segnalata nella domanda.

Art. 6 Commissione esaminatrice

La Commissione giudicatrice è nominata con Determinazione direttoriale ed è composta in numero dispari da un Presidente e almeno 2 componenti. Le funzioni di segretario potranno essere svolte anche da un componente della Commissione.

La Commissione, esclusivamente in caso di eventuali specifiche esigenze organizzative e socio-sanitarie legate all'emergenza Covid 19, ha facoltà di espletare le prove in modalità telematica nel rispetto del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.

Art. 7 Procedure di selezione

La Commissione esaminatrice procede alla selezione mediante la valutazione dei titoli e un colloquio. La Commissione dispone complessivamente di 100 punti, di cui 50 punti per la valutazione dei titoli e 50 punti per il colloquio. Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato almeno 30 punti nella valutazione dei titoli.

Ai candidati, che non avranno riportato il punteggio minimo richiesto, verrà comunicato, a mezzo PEC con provvedimento motivato, l'esclusione dalla procedura concorsuale.

Per la selezione relativa ai temi **1 e 2** la valutazione dei titoli viene stabilita secondo i seguenti criteri:

- Curriculum vitae (esperienze professionali, formative e valutazione di pubblicazioni inerenti il tema): fino a punti 10;
- lavoro (narrative paper) esemplificativo delle abilità di ricerca del candidato: fino a punti 20;
- progetto di ricerca: fino a punti 15;
- lettere di referenza (punti 2,5 per lettera): fino a punti 5.

L'avviso della data del colloquio sarà pubblicato sul sito internet dell'INVALSI, almeno 20 giorni prima la data



fissata per il colloquio stesso. Prima dello svolgimento del colloquio, ai candidati verrà comunicato via PEC il punteggio riportato nella valutazione dei titoli.

Il colloquio si svolgerà in due fasi. Nella prima fase (circa 45 minuti), il candidato esporrà, in forma seminariale e in lingua inglese, il lavoro (*narrative paper*) sottoposto alla Commissione, con la possibilità di interagire sui contenuti dello stesso con la comunità dei ricercatori INVALSI, oltre che con la Commissione. Nella seconda fase, la Commissione discuterà con il candidato le caratteristiche del progetto di ricerca proposto.

La Commissione esprimerà un punteggio distintamente su entrambe le fasi del colloquio.

La Commissione forma la graduatoria di merito in base alla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e il colloquio e indica i vincitori per ciascun progetto oggetto della presente selezione. A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane.

La graduatoria di merito è approvata con provvedimento del Direttore generale e sarà pubblicata con affissione all'albo dell'INVALSI e sul sito Web dell'Istituto.

La graduatoria ha validità di mesi 6 (sei) dalla data di approvazione del Direttore generale.

I candidati il giorno del colloquio dovranno essere provvisti di idoneo documento di identità.

I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio saranno dichiarati decaduti dalla selezione.

Art. 8

Conferimento dell'assegno di ricerca

I candidati vincitori degli assegni vengono convocati dal Direttore generale dell'INVALSI a mezzo posta certificata PEC per la sottoscrizione del contratto.

Entro il termine di giorni 60 dalla data di ricevimento della comunicazione, i candidati vincitori dovranno inviare all'INVALSI, la dichiarazione di accettare l'assegno alle condizioni previste dal bando stesso attestando contestualmente di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative previste dall'art. 3 del bando. Entro lo stesso termine, il candidato vincitore che intende rinunciare all'assegno deve darne comunicazione all'INVALSI, inviando a mezzo posta certificata PEC una dichiarazione di rinuncia all'assegno che potrà essere conferito al candidato idoneo, successivo nella graduatoria di merito.

L'assegno è conferito mediante contratto di diritto privato. Tale contratto non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale dell'INVALSI. Il contratto è stipulato, di norma, entro 60 giorni dalla comunicazione al vincitore dell'esito del concorso con inizio del rapporto di lavoro entro trenta giorni dalla stipula, salvo motivati impedimenti ritenuti validi dall'INVALSI.

Art. 9

Svolgimento e Valutazione dell'attività di ricerca

1. L'attività dell'assegnista è svolta sotto la direzione del Responsabile di Area, per il quale l'assegno è stato conferito.
2. Ogni anno l'assegnista presenta al Presidente una relazione sull'attività svolta, accompagnata da motivato giudizio del responsabile di cui al precedente punto.
3. Ogni anno l'assegnista deve produrre almeno un lavoro scientifico, da sottoporre alla collana di *working paper* INVALSI o ad altra rivista scientifica. Il lavoro deve poi essere allegato alla relazione sull'attività svolta, di cui costituisce parte integrante.
4. L'assegnista svolge la propria attività, di norma, presso la struttura dell'Istituto avvalendosi delle attrezzature e dei servizi in esso disponibili, secondo le norme vigenti nell'Istituto.



5. L'assegnista può essere inviato in missione, per motivi connessi all'attività prevista dal contratto.
6. Al termine del contratto l'assegnista presenta al Presidente una relazione sull'attività complessiva svolta unitamente al giudizio del responsabile di cui al punto 1 del presente articolo.
7. I lavori risultanti dalle ricerche svolte dagli assegnisti potranno essere presentati per la pubblicazione alle principali riviste nazionali e internazionali, dovendo l'autore fare chiaro riferimento alla circostanza che i lavori sono stati svolti nell'ambito dell'assegno. Ferma restando tale possibilità, favorita dall'Istituto, prima dell'espletamento della valutazione di cui al presente articolo, l'assegnista dovrà aver consegnato al proprio Responsabile di Area almeno un lavoro, di qualità adeguata per essere presentato per la pubblicazione nei *working paper* dell'INVALSI. Si chiede inoltre agli assegnisti di sottoporre i loro lavori, appena ultimati, per la pubblicazione nella collana di *working papers* dell'INVALSI.
8. All'atto dell'assegnazione degli assegni, i vincitori dovranno sottoscrivere una dichiarazione d'impegno a osservare tutti gli obblighi connessi alla fruizione degli assegni medesimi.

Art. 10

Importo dell'assegno di ricerca

- 1) La durata di ogni singolo assegno di ricerca è riportata nell'art 1 del presente bando. L'importo per gli assegni di ricerca è di € 19.368,00 annui.
Gli assegni relativi ai temi 1 e 2 potranno essere rinnovati per ulteriori 12 mesi su proposta del Responsabile di Area, autorizzata dal Dirigente di ricerca, previa verifica dell'attività di ricerca svolta e della disponibilità finanziaria.
- 2) L'importo non include l'eventuale trattamento economico per missioni in Italia o all'estero che si rendessero necessarie per l'espletamento delle attività connesse all'assegno di ricerca. Il trattamento economico di missione è determinato nella misura corrispondente a quella spettante ai dipendenti dell'INVALSI.
- 3) L'importo dell'assegno è erogato al beneficiario in rate mensili posticipate.

Art. 11

Trattamento normativo e fiscale

A decorrere dall'anno 2011, agli assegni per lo svolgimento dell'attività di ricerca si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della Legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato sulla G.U. n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'art. 1, comma 78, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

Art. 12

Copertura assicurativa del titolare dell'assegno di ricerca

I vincitori di assegni di ricerca dovranno, se del caso, provvedere con onere a loro carico, alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civili verso terzi.



Art. 13

Risoluzione del rapporto contrattuale

Il rapporto contrattuale instaurato tra l'INVALSI e l'assegnista è risolto di diritto, senza obbligo di preavviso, nei seguenti casi:

- a) ingiustificato mancato inizio dell'attività di ricerca;
- b) violazione del regime di incompatibilità previsto dalla normativa vigente concernente il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;
- c) giudizio negativo espresso dal Responsabile di Area.

Art. 14

Recesso

L'assegnista che intenda recedere dal contratto è tenuto a darne comunicazione all'INVALSI per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

Art. 15

Trattamento dati personali

Il trattamento dei dati personali avverrà secondo quanto indicato nell'informativa resa agli interessati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento EU 2016/679, "Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali" (GDPR), al momento della compilazione del *form* on-line predisposto appositamente per l'inoltro della domanda di partecipazione alla selezione di cui alla presente determinazione.

L'INVALSI tratterà i dati personali degli interessati nell'ambito delle proprie finalità istituzionali esclusivamente per lo svolgimento della presente procedura di selezione (art. 6, paragrafo 1, lett. e) del GDPR).

Art. 16

Pubblicità

L'avviso di selezione è reso pubblico, a cura del Direttore generale dell'Istituto, mediante affissione all'albo dell'Istituto e pubblicazione sul sito Internet dell'INVALSI, del Ministero e dell'Unione Europea, ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Art. 17

Disposizioni finali

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso, per le parti compatibili, si applicano le disposizioni previste dal Disciplinare dell'Istituto, relativo al conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca e alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Il Direttore generale
Anna Sirica

Per ulteriori informazioni di carattere scientifico, gli interessati potranno rivolgersi alla dott.ssa Donatella Poliandri – Primo ricercatore, e-mail: donatella.poliandri@invalsi.it tel. 06/94185273.

Il Responsabile del procedimento è il dott. Pierpaolo Cinque e-mail: pierpaolo.cinque@invalsi.it tel.



INVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione

Ente di Diritto Pubblico Decreto Legislativo 286/2004

06/94185221.

Per informazioni sull'assistenza tecnica relativa alla registrazione anagrafica e compilazione dei campi richiesti dal *form* di domanda on-line, oltre a consultare la Guida e le F.a.q., è attivo un servizio e-mail al seguente indirizzo: selezione@centroservizimatera.it. Non sarà possibile compilare la domanda per conto dei candidati ma solo risolvere eventuali problemi tecnici.

Si trasmette il presente atto al Servizio Amministrativo per il seguito di competenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'INVALSI, www.invalsi.it, con valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione, ricorso al TAR del Lazio, ovvero, entro 120 (centoventi) giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.